



Vittoria
Assicurazioni

MARRONE ASSICURAZIONI S.N.C.
AGENZIA GENERALE di TREVIGLIO
Rag. Giovanni Marrone
Dott. Andrea Marrone
Viale Piave 3
24047 Treviglio BG
Tel. 0363.45906
E-mail treviglio@agentivittoria.it

CENTRO DI RICERCA "ERBA SACRA"
VIA QUINTILIO VARO 68
00174 ROMA RM

NORMATIVE POLIZZA 772.014.0000903809

Condizioni che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile

Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

Massimali assicurati

La garanzia R.C.T. è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza – per sinistro/per persona/per cose -> € 500.000/€ 500.000/€ 500.000,00

Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Priorità nell'utilizzo del massimale

Fermo il contenuto dell'art. 3.5 che precede - Pluralità di Assicurati, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo.

Validità territoriale

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei. La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'Assicurato.

Persone che non rientrano nel novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);



- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da circolazione di veicoli a motore assoggettati al Codice delle Assicurazioni Private (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) e legislazioni successive, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- h) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) provocati da sostanze il cui impiego, o le modalità di impiego, siano vietati da leggi e regolamenti;
- j) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
- k) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- l) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;
- n) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- p) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008;

- q) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- r) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici;
- s) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).



Agli effetti della garanzia R.C.O. il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

PATTUZIONI PARTICOLARI

Franchigia

La copertura assicurativa è prestata con una franchigia fissa di € 200,00 per danni a cose e persone.

Richiamo espresso delle Condizioni

Si intende espressamente richiamate e operanti la Condizioni:

- (i) Speciale 4.1 Associazioni/circoli ricreativi e culturali;
- (ii) Particolare A) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività.

RC Patrimoniale

Per Perdite Patrimoniali si intende ogni pregiudizio economico non derivante da Morte, lesioni a persone o danneggiamenti a cose.

Per gli operatori con qualifica professionale iscritti nel registro operatori certificati l'Assicurazione comprende entro il massimale di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo valido comunque per ciascun Operatore, i danni Patrimoniali cagionati a terzi, ai sensi di legge, nello svolgimento dell'attività professionale come meglio riportato nella descrizione del rischio.

La garanzia comprende:

- 1) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- 2) le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
- 3) le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

L'estensione di cui al punto:

- 1. si intende prestata con un sottolimito pari a Euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- 2. si intende prestata sino alla concorrenza del 25% del massimale indicato in polizza per la RC Patrimoniale, per ciascun periodo assicurativo annuo;
- 3. si intende prestata con un sottolimito pari a Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

L'assicurazione vale per i danni denunciati durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'atto e il fatto che ha originato il medesimo. L'assicurato dichiara, per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento di perdite o danni per i quali è stipulata la presente assicurazione.

Ferme le esclusioni previste all'Art. 3.9 Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., se non derogate, l'assicurazione non vale:

- a) quale appaltatore o esecutore di lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, rientranti o meno nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 494/96;
- b) per i danni a persone (morte o lesioni personali) e per i danneggiamenti a cose;
- c) per il pagamento di multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
- d) per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- e) per le responsabilità di natura sanitaria, medica e infermieristica.

Le prestazioni della presente garanzia sono prestate con uno scoperto pari a 1/10 dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.000,00.



Lo scoperto dovrà rimanere a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altra Società.

Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

Colpa grave dell'Assicurato e Dolo dei dipendenti

L'Impresa risponde altresì dei danni cagionati con colpa grave dall'Assicurato/Contraente, oppure con dolo o colpa grave dai dipendenti e/o collaboratori, dei quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge, ferma in ogni caso l'esclusione di cui art. c) Interruzione e sospensione di attività.

Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Arbitrato In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto il rimborso ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede, a scelta dell'Assicurato/Contraente, presso la Direzione dell'Impresa stessa o presso la Sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

